



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATO A NEW YORK IL 28 SETTEMBRE 2012.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica delle Seychelles per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con relativo Protocollo.

Il suddetto Accordo è volto a rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e le Seychelles nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari.

I principi e gli aspetti fondamentali dell'Accordo possono essere così sintetizzati.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto concerne invece le Seychelles, le imposte considerate sono l'imposta sulle attività economiche, l'imposta sui redditi e i benefici non monetari e le imposte sui redditi petroliferi.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave dell'Accordo. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza, ai sensi del quale è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è ivi assoggettato ad imposta, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tale Articolo prevede inoltre che le persone giuridiche siano considerate residenti solo nello Stato in cui si trova la sede della loro direzione effettiva.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per "stabile organizzazione", sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, termine comprendente anche la fornitura di servizi.

Gli Articoli da 6 e 9 dell'Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7). Per quanto riguarda la determinazione dei profitti di una stabile organizzazione, l'accordo con le Seychelles prevede minori detrazioni rispetto a quelle generalmente previste per una stabile organizzazione negli altri accordi conclusi da San Marino (Articolo 7).

Se un'impresa opera nel campo del traffico internazionale aereo o marittimo, i suoi utili saranno tassati solamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (Articolo 8).

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare i profitti da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali profitti, è necessario tenere in debito conto le altre disposizioni dell'Accordo.

Gli articoli 10, 11 e 12 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5% o lo 0 % per i casi specificati.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi sia un residente dell'altro Stato contraente sono previste delle esenzioni nonché un'aliquota d'imposta massima del 5% nei vari casi specificati.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili solamente in detto altro Stato.

Gli Articoli 13 e 14 dell'Accordo regolano il trattamento degli utili di capitale e del lavoro dipendente, l'articolo 15 contiene disposizioni relative ai compensi e ai gettoni di presenza percepiti dai membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, mentre l'articolo 16 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 17, concernente le pensioni, dette e analoghe remunerazioni, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Nel caso in cui, tuttavia, il beneficiario dei redditi non sia assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. Inoltre, le pensioni e remunerazioni analoghe corrisposte in base al sistema di sicurezza sociale di uno Stato Contraente o ad uno schema pubblico predisposto da detto Stato al fine di integrare i sussidi previsti dalla propria legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili solo in quest'ultimo Stato.

L'Articolo 18 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto in detto Stato. Gli Articoli 19 e 20 dell'Accordo regolano la tassazione, rispettivamente, di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti e apprendisti. I redditi che queste figure, residenti di uno Stato contraente, ritraggono dalle loro attività nell'altro Stato contraente sono esenti da tassazione in base ai criteri indicati nei suddetti articoli.

L'Articolo 21 disciplina la tassazione di altre tipologie di reddito non specificate nell'Accordo.

L'Articolo 22 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 24.

L'Articolo 25 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Convenzione OCSE del 2005. Il Protocollo all'Accordo contiene le modalità per l'attuazione dello scambio di informazioni secondo le disposizioni dell'Articolo 25, fornendo precise indicazioni su come si debba formulare una richiesta di informazioni e sulla definizione e suddivisione dei costi ordinari e straordinari e contemplando la possibilità di rifiutare di fornire le informazioni richieste qualora la richiesta non sia conforme all'Accordo o al Protocollo.

All'Articolo 26 dell'Accordo viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari.

Gli Articoli 27 e 28 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo e il relativo Protocollo rivestono per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica delle Seychelles per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con relativo Protocollo, firmato a New York il 28 settembre 2012, riguardo ai quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 8 dell'8 maggio 2012.